

COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DEL REGIME TRANSFRONTALIERO DI FRANCHIGIA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Gli articoli di legge richiamati nelle istruzioni al presente modello di comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia (di seguito "Comunicazione") si riferiscono al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, se non diversamente specificato.

PREMESSA

La Comunicazione deve essere utilizzata dai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato di cui all'art. 70-octiesdecies, comma 1, ammessi ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea che hanno adottato tale regime. Per ciascun trimestre civile dell'anno, come previsto dall'art. 70-undecies, tali soggetti sono tenuti a comunicare il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel territorio dello Stato e il valore delle predette operazioni effettuate in ogni altro Stato membro, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione. L'obbligo di invio della Comunicazione ricorre anche in assenza di operazioni nel trimestre di riferimento.

REPERIBILITÀ DEL MODELLO

La Comunicazione e le relative istruzioni sono resi gratuitamente disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito Internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

La Comunicazione deve essere presentata all'Agenzia delle entrate entro l'ultimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre civile, esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Si fa presente che il termine per la presentazione non viene spostato al primo giorno lavorativo successivo qualora ricada di sabato o in un giorno festivo.

A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli dei dati in essa contenuti.

In caso di superamento della soglia di euro 100.000 di volume d'affari annuo nell'Unione europea, la Comunicazione deve essere presentata, con le modalità di cui sopra, entro 15 giorni lavorativi dal superamento per comunicare la data in cui si è verificato tale evento nonché il valore delle cessioni e prestazioni effettuate dall'inizio del trimestre civile in corso fino alla predetta data.

Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa entro i termini prescritti, ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell'Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.

Si evidenzia che nell'ipotesi di presentazione della Comunicazione con un ritardo superiore a 30 giorni oppure in caso di almeno due Comunicazioni presentate in ritardo consecutivamente, gli Stati membri in cui il soggetto passivo è stato ammesso ad applicare il regime di franchigia possono sospendere temporaneamente le semplificazioni IVA connesse al predetto regime.

COMUNICAZIONE CORRETTIVA

Nel caso in cui il soggetto passivo rilevi errori od omissioni in una Comunicazione già trasmessa oppure vengano meno, in tutto o in parte, le operazioni effettuate in un trimestre civile, è consentito ripresentare la Comunicazione originaria entro tre anni dal termine ordinario. Se sono presentate più Comunicazioni riferite al medesimo periodo, l'ultima sostituisce le precedenti.

Non è consentito inviare una Comunicazione correttiva per modificare la Comunicazione finale presentata a seguito del superamento della soglia di euro 100.000 di volume d'affari annuo nell'Unione europea.

PRESENTAZIONE TELEMATICA

Per quanto riguarda le modalità di abilitazione alla presentazione telematica diretta e di presentazione mediante intermediari abilitati si rinvia alle relative istruzioni fornite nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

COMUNICAZIONE DI AVVENUTA PRESENTAZIONE TELEMATICA

La ricevuta di avvenuta trasmissione telematica dei dati della Comunicazione è resa disponibile nell'apposita sezione dell'area autenticata del sito dell'Agenzia delle entrate.

DATI GENERALI

Periodo di riferimento

Indicare l'anno e il trimestre (valori da 1 a 4) cui si riferisce la Comunicazione. In caso di superamento della soglia di euro 100.000 di volume d'affari annuo nell'Unione europea, nell'apposito campo va indicata la data in cui si è verificato tale evento.

Numero di identificazione EX

Indicare il numero di identificazione EX del soggetto passivo. Tale numero è costituito dalla partita IVA preceduta dal prefisso IT e seguita dal suffisso EX (prestampati nel modello).

Codice attività

Deve essere indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume d'affari) desunto dalla classificazione delle attività economiche vigente al momento della presentazione del modello, disponibile presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate e nel sito Internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.

Dichiarante

Il presente riquadro deve essere compilato soltanto nel caso in cui il dichiarante (colui che sottoscrive la Comunicazione) sia un soggetto diverso dal soggetto passivo cui si riferisce la Comunicazione.

Codice fiscale

Indicare il codice fiscale del dichiarante persona fisica che sottoscrive la Comunicazione.

Codice carica

Indicare il codice di carica del dichiarante desumendolo dalla tabella disponibile nelle istruzioni del modello IVA annuale.

Codice fiscale società dichiarante

Nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta la Comunicazione per conto di un altro soggetto, deve essere compilato anche il presente campo indicando in tal caso, nell'apposito spazio, il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società dichiarante e il soggetto passivo. In tale ipotesi rientrano, ad esempio, la società che indica il codice carica 9 in qualità di società beneficiaria (di società scissa) o di società incorporante (di società incorporata), la società che presenta la Comunicazione in qualità di rappresentante negoziale del contribuente.

Firma

La firma va apposta nell'apposito riquadro, in forma leggibile, da parte del soggetto passivo o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, o da uno degli altri soggetti dichiaranti indicati nella tabella "Codici carica".

Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall'incaricato che trasmette la Comunicazione. Riportare nella casella "Impegno alla presentazione", il codice "1" se la Comunicazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice "2" se la Comunicazione è stata predisposta da chi effettua l'invio. L'incaricato deve:

- riportare il proprio codice fiscale;
- riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a trasmettere la Comunicazione;
- apporre la firma.

QUADRO A

Operazioni effettuate nel corso del trimestre

Operazioni effettuate nel territorio dello Stato

Nella **colonna 2**, indicare il valore delle cessioni e prestazioni al netto dell'IVA effettuate nel corso del trimestre civile nel territorio dello Stato, che rilevano ai sensi dell'art. 70-terdecies, commi 1 e 3.

Qualora non siano state effettuate le suddette operazioni nel trimestre cui si riferisce la Comunicazione, va barrata la casella di **colonna 4**.

Operazioni effettuate in altri Stati membri dell'UE

Per ciascuno Stato membro dell'Unione europea, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione, indicare, nella **colonna 2**, il valore delle cessioni e prestazioni al netto dell'IVA effettuate nel corso del trimestre civile nello Stato membro indicato nella colonna "Stato estero", che rilevano ai sensi dell'art. 70-terdecies, commi 1 e 3. Il valore deve essere espresso in euro come previsto dall'art. 70-terdecies, comma 4.

Qualora nello Stato membro non siano state effettuate le suddette operazioni nel trimestre cui si riferisce la Comunicazione, va barrata la casella di **colonna 4**.

La **colonna 5** deve essere compilata esclusivamente nei rigi relativi agli Stati membri per i quali il contribuente è stato ammesso ad applicare il regime di franchigia indicando il codice dell'attività esercitata desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche ATECO vigente al momento della presentazione del modello ovvero dell'attività prevalente per il trimestre in caso di più attività esercitate.

Nel caso in cui lo Stato membro abbia fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività, devono essere compilati più righe per il medesimo Stato membro utilizzando moduli successivi al primo. In particolare, con riferimento alla soglia settoriale applicata nello Stato membro dal soggetto passivo occorre indicare, nel primo modulo, nella **colonna 2** il valore delle cessioni e prestazioni al netto dell'IVA effettuate o barrare la casella di **colonna 4** se durante il trimestre civile non sono state effettuate cessioni o prestazioni. Nella colonna 5 deve essere indicato il codice dell'attività esercitata nell'ambito della predetta soglia desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche ATECO ovvero dell'attività prevalente per il trimestre in caso di più attività esercitate. I moduli successivi al primo, uno per ciascuna delle altre soglie settoriali, vanno compilati indicando nella **colonna 2** il valore delle cessioni e prestazioni al netto dell'IVA effettuate nello Stato membro in relazione alle attività esercitate nell'ambito delle altre soglie settoriali ovvero barrando la casella di **colonna 4** se non sono state effettuate le suddette operazioni nel trimestre cui si riferisce la Comunicazione. In tali moduli deve essere compilata anche la colonna 5. Per le soglie settoriali per le quali il soggetto passivo non esercita alcuna attività, va compilato un ultimo modulo avendo cura di barrare unicamente la **colonna 4** e lasciando vuota la **colonna 5**.

Per evitare duplicazione di informazioni, il valore totale delle cessioni e delle prestazioni che il soggetto passivo è tenuto a comunicare per il trimestre civile in corso alla data di ammissione al regime (data individuata ai sensi dell'art. 70-vicies) non deve includere il valore delle operazioni già riportate nella comunicazione preventiva di cui all'art. 70-octiesdecies, comma 1, lett. d), presentata durante lo stesso trimestre civile, per l'adesione al regime. Le operazioni effettuate nel trimestre civile di ammissione, da indicare nella **colonna 2**, comprendono anche quelle effettuate successivamente alla presentazione della comunicazione preventiva fino alla data di ammissione. Tuttavia, nel caso in cui l'ammissione avvenga nel trimestre civile successivo a quello di presentazione della comunicazione preventiva, il soggetto passivo deve presentare un'apposita Comunicazione per indicare le operazioni effettuate nel territorio dello Stato e negli altri Stati membri nel trimestre civile precedente quello di ammissione e non riportate nella comunicazione preventiva. Tale Comunicazione deve essere inviata entro il termine di presentazione della Comunicazione relativa al trimestre successivo e va compilata secondo le istruzioni di cui sopra, avendo cura di riportare l'importo relativo a tali operazioni nella colonna 3 in luogo della colonna 2 (si vedano gli esempi di compilazione nel paragrafo successivo "Esempi di compilazione del quadro A").

Nel **rigo "Totale"**, **colonne 2 e 3**, va riportata la somma degli importi indicati nei vari moduli compilati, rispettivamente, nella colonna 2 e nella colonna 3 del riquadro "Operazioni effettuate nel territorio dello Stato" e del riquadro "Operazioni effettuate in altri Stati membri dell'UE".

Gli importi da riportare nel quadro A devono essere indicati in centesimi di euro arrotondando l'ammontare alla seconda cifra decimale per eccesso se la terza cifra è uguale o superiore a 5, per difetto se la stessa è inferiore a 5.

ESEMPI DI COMPILAZIONE DEL QUADRO A

ESEMPIO 1 - Attribuzione del numero di identificazione EX nel trimestre successivo alla presentazione della comunicazione preventiva

Il soggetto passivo presenta la comunicazione preventiva il 4 marzo 2025, indicando il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei due anni civili precedenti (2023 e 2024) e quello relativo al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 3 marzo 2025. Il 7 aprile 2025 viene assegnato il numero di identificazione EX. Il soggetto passivo può iniziare ad applicare il regime di franchigia a partire dal 7 aprile 2025. La prima comunicazione trimestrale completa che il soggetto passivo deve presentare è relativa al secondo trimestre e riguarda le operazioni effettuate nei mesi di aprile, maggio e giugno.

Al fine di comunicare le operazioni effettuate tra la data di presentazione della comunicazione preventiva (4 marzo) e la fine del primo trimestre civile (31 marzo), che contano ai fini del volume d'affari annuo, il soggetto passivo deve presentare anche una Comunicazione relativa al primo trimestre 2025 indicando nella colonna 3 del quadro A solo le operazioni effettuate tra il 4 marzo e il 31 marzo 2025 (senza riportarle anche nella colonna 2). Le operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 3 marzo 2025, infatti, sono già incluse nella comunicazione preventiva.

ESEMPIO 2 - Attribuzione del numero di identificazione EX e presentazione della comunicazione preventiva nel medesimo trimestre

Il soggetto passivo presenta la comunicazione preventiva il 15 luglio 2025, indicando il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei due anni civili precedenti (2023 e 2024) e quello relativo al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 14 luglio 2025. Il 7 agosto 2025 viene assegnato il numero di identificazione EX. Il soggetto passivo può iniziare ad applicare il regime di franchigia a partire dal 7 agosto 2025. La prima comunicazione trimestrale che il soggetto passivo deve presentare è relativa al terzo trimestre 2025 e riguarda le operazioni effettuate nei mesi di luglio, agosto e settembre.

Per evitare una duplicazione del volume d'affari annuo indicato nella comunicazione preventiva, che include già le operazioni effettuate fino al 14 luglio compreso, la prima Comunicazione deve includere solo le operazioni effettuate tra il 15 luglio e il 30 settembre 2025, da riportare nella colonna 2 del quadro A (senza compilare la colonna 3).

ESEMPIO 3 - Stato membro di esenzione che ha fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività

Il soggetto passivo applica il regime per le PMI transfrontaliero nello Stato membro 1 e non svolge alcuna attività economica negli altri Stati membri. Lo Stato membro 1 applica due soglie settoriali, una per il settore delle costruzioni e l'altra per tutti gli altri settori di attività. Nel secondo trimestre le cessioni e le prestazioni effettuate nello Stato membro 1 ammontano a euro 6.000, per il settore delle costruzioni. Il soggetto passivo opera solo in tale settore e pertanto non ha effettuato alcuna cessione o prestazione che rientri negli altri settori. La Comunicazione relativa al secondo trimestre deve essere compilata come di seguito illustrato:

- nel primo modulo, va compilato il rigo del quadro A relativo allo Stato membro 1 indicando 6.000 in colonna 2 e il codice ATECO dell'attività esercitata in colonna 5;
- nel secondo modulo, sempre nel rigo relativo allo Stato membro 1, va barrata la casella di colonna 4 e non vanno compilate le colonne 2 e 5.